www.adapt.it, 12 settembre 2011

La mappa dei tirocini formativi e di orientamento in Italia

di Serena Facello e Francesca Fazio

Dopo il Testo Unico sull'apprendistato è la volta dei tirocini. E non poteva essere altrimenti, vista la necessità di preservare entrambi gli strumenti – il primo come contratto di ingresso dei giovani *nel* mercato del lavoro, il secondo come strumento formativo e di orientamento *per* il mercato del lavoro – e l'urgenza di assicurare che tirocini fittizi non si sostituiscano più all'apprendistato, nella catena senza fine, di stage fine a sé stessi.
Nel decreto legge n. 138 approvato il 13 agosto scorso, fra le "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", in particolare fra quelle a sostegno dell'occupazione, trova quindi posto il tema del tirocinio non curricolare, o stage. Il decreto introduce due importanti novità: il limite massimo di durata, che non deve essere superiore a 6 mesi proroghe comprese (eccezione fatta per i soggetti più svantaggiati nel mercato del lavoro, quali disabili, tossicodipendenti, alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione), e l'indicazione dei neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio come unici soggetti possibili destinatari dello stage.
Il decreto precisa inoltre che, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, si applica l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Sono infatti poche le Regioni che fino ad oggi hanno approfittato della esclusiva competenza in materia, provvedendo a regolamentare lo stage.

Grafico: Mappa della regolamentazione in materia di tirocini formativi e di orientamento

7 — Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Toscana hanno una normativa compiuta in materia di tirocini formativi.
Di queste, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana (**verde scuro**) hanno disciplinato in maniera completamente autonoma, senza richiami alla normativa nazionale.

9 — Abruzzo, Basilicata , Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Veneto - dispongono di una regolamentazione incompleta.

5 — Molise, Puglia, Trento, Umbria e Valle d'Aosta : la normativa e' del tutto assente.

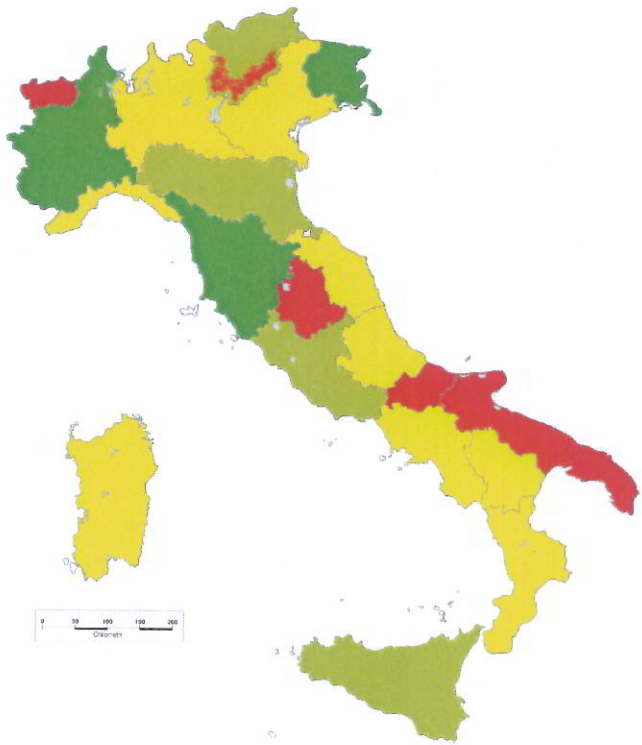

Si tratta di sette regioni "virtuose", tra le quali, però, vi sono considerate anche quelle che, pur disciplinando il tirocinio in maniera compiuta, mantengono il riferimento, per tutto quanto non previsto, o richiamano espressamente l'art. 18 della Legge n. 196 del 1997 e il Decreto Interministeriale di attuazione, il n. 142 del 1998. Una normativa, quest'ultima, che resiste, nonostante la esclusiva competenza regionale, in quanto "cedevole" ma che certo, per gli anni in cui fu adottata, rispecchia solo parzialmente l'attuale mercato del lavoro.

Tabella 1 – Le Regioni con regolamentazione compiuta del Tirocinio

Prov. Bolzano	Convenzione quadro tra la Provincia Autonoma di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano del 24 gennaio 2001
Emilia Romagna	L.R. n. 17 del 2005 D.G.R. n. 2175 del 2009
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 18 del 2005 D.P.R. n. 103 del 2010
Lazio	D.G.R. n. 151 del 2009 - "Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio"
Piemonte	L.R. n. 34 del 2008 D.G.R. n. 100 –12934/2009 Determinazione direttoriale n. 100 del 2010
Sicilia	L.R. n. 2 del 2002 Circolare n. 22 del 2002 Indirizzo assessoriale applicativo n. 260 del 2009
Toscana	Carta dei Tirocini e Stage di qualità (D.G.R. n. 339 del 2011) Circolare del 29.11.2011

Accanto alle sette Regioni "virtuose", vi è un secondo gruppo, appena più nutrito, che ha sì previsto una regolamentazione degli stage, ma di mero principio (perché rimanda ad atti di Giunta poi mai emanati) o del tutto frammentaria.
Tra queste non si possono non ricordare le note esperienze di Basilicata e Calabria, che hanno regolamentato unicamente tirocini formativi presso le Pubbliche Amministrazioni, più noti all'opinione pubblica come "superstage". La prima, in particolare, con l'art. 44 della Legge n. 31 del 2008 - rubricato "Tirocinio retribuito presso PA" - e poi con una successiva Delibera di Giunta, attualmente sospesa, ha dato vita ad un apposito programma per il finanziamento di mille tirocini; la seconda, con Legge n. 26 del 2004 ha previsto stage di 24 mesi, per mille euro mensili, presso Università, Enti di ricerca, la Regione o un Comune della Calabria. E' notizia recente che siano stati addirittura prorogati di altri 12 mesi.
Risulta, infine, del tutto assente, e al massimo limitata al finanziamento di determinati progetti, la regolamentazione di Molise, Puglia, Trento, Umbria e Valle d'Aosta.

Tabella 2 – Le Regioni con regolamentazione incompleta o di principio

Abruzzo	In ragione della L.R. n. 76 del 1998 la programmazione ed attuazione dei tirocini è affidata alle Province: Teramo: il 4.4.2011 ha pubblicato l'ultimo avviso pubblico per finanziare 165 tirocini per inoccupati o disoccupati dai 18 ai 35 anni. Chieti: l'11.12.2009 ha pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di 168 tirocini.

	Pescara: il 27 aprile 2011 ha approvato un regolamento provinciale in materia di Tirocini. L'Aquila: rimanda alla normativa del pacchetto Treu e alla Disposizione Dirigenziale n. 19 del 2002.
Basilicata	L.R. n. 31 del 2008, art. 44 Con la D.G.R. n. 911 del 2009 (sospesa da D.G.R. n. 769 del 2010) è stato attuato il programma "Transizione alla vita attiva – crescita professionale – qualificazione dell'azione pubblica – tirocini formativi nella Pubblica Amministrazione per diplomati e laureati"
Calabria	L.R. n. 26 del 2004, art. 3 L.R. n. 8 del 2010, art. 14 e D.G.R. n. 6 del 2011: erogazione di un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore di soggetti pubblici che si impegnano a stipulare, con ogni stagista, che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro.
Campania	L.R. n. 14 del 2009 D.P.G.R. n. 89 del 2010
Liguria	L.R. n. 30 del 2008, che rimanda a successivi atti di giunta mai emanati. Protocollo d'Intesa per favorire la messa a sistema di esperienze di tirocini formativi, di orientamento e professionalizzanti nella Regione Liguria
Lombardia	L.R. n. 22 del 2006, che rimanda a successivi atti di giunta mai emanati
Marche	L.R. n. 2 del 2005, che autorizza finanziamenti per i tirocini, per la cui disciplina rimanda alla normativa vigente.
Sardegna	D.G.R n. 12/20 del 2008 Linee Guida 2008 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a favore di cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti all'estero
Veneto	L.R. n. 3 del 2009, che rimanda a successivi atti di giunta mai emanati se non limitatamente a determinati progetti

L'intervento legislativo vuole contrastare l'attuale circolo vizioso di tirocini interminabili, ripetuti e fittizi, riportando lo stage alla sua natura di formazione ed orientamento per il mercato del lavoro. Non solo, nell'incertezza normativa data da una frammentaria, e spesso insufficiente, regolamentazione regionale, il nuovo intervento legislativo (e la circolare ministeriale contenente i primi chiarimenti) apporta degli elementi di certezza, che potranno facilitare l'uso corretto di questo strumento.

Serena Facello
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo

Francesca Fazio
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo

Le nuove regole degli stage: schede riassuntive

di Serena Facello e Francesca Fazio

	FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (NON CURRICULARI)	FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (CURRICULARI)
FONTI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE	- D.L. n. 138 del 2011, convertito in Legge n. 148 del 2011 e Circolare MLPS n. 24 del 2011; - Legge n. 196 del 1997 e D.m. n. 142 del 1998.	- Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007; - Regolamenti didattici di scuole e Università
DEFINIZIONE	Tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro	Tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e di formazione, che abbiano come finalità affinare il processo di apprendimento e di formazione con modalità c.d. di alternanza
COMPETENZA	1) Regionale (espressa con sentenza C. Cost. n. 50 del 2005), nel rispetto dei livelli di tutela essenziali; 2) in assenza di normativa regionale: legge 196 del 1997 e d.m. n. 142 del 1998, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali ex. D.L. n. 138 del 2011 (durata, tirocinanti, copertura assicurativa).	Norme regolamentari dell'istituzione formativa che promuove il tirocinio N.B. <u>non</u> si applica il D.L. n.138 del 2011
SOGGETTI PROMOTORI	1) Soggetti in possesso dei requisiti determinati dalle Regioni e in assenza di normativa regionale, i soggetti di cui all'art. 2, del d.m. n.142 del 2011 (oltre ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di farsi promotori di tirocini è estesa, al comma 2, a tutte le istituzioni formative private, purché non aventi scopo di lucro e sulla base di una specifica autorizzazione della regione). 2) i soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003	1) Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; 2) Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; 3) centri di formazione professionale in convenzione con Regione o Provincia
SOGGETTI OSPITANTI	Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un	Tutti, nei rispetto dei limiti numerici stabiliti dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

	tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.	c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
TIROCINANTI	Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)	Studenti e allievi, all'interno del corso di studio, anche se non necessariamente legato all'acquisizione di Crediti Formativi (per esempio per lo svolgimento di una tesi di laurea)
DURATA	Massimo 6 mesi (proroghe comprese)	È stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	Sì, da parte del soggetto ospitante	No
CONTROLI ISPETTIVI	- In caso di tirocinio non conforme alla normativa: riqualificazione del rapporto con applicazione delle sanzioni amministrative e recupero della contribuzione previdenziale; - diffida accertativa ex d.lgs. n. 124 del 2004 per i crediti retributivi dell'accertato lavoratore.	- In caso di tirocinio non conforme alla normativa: riqualificazione del rapporto con applicazione delle sanzioni amministrative e recupero della contribuzione previdenziale; - diffida accertativa ex d.lgs. n. 124 del 2004 per i crediti retributivi dell'accertato lavoratore.
REGIME TRANSITORIO E QUESTIONI APPLICATIVE	- I tirocini attivati prima del 13 agosto continuano con la vecchia disciplina (cfr. Boll. speciale Adapt, n. 23 del 2011 – Stage: la formazione "non ha prezzo"), salvo le proroghe, rientranti nella nuova disciplina - Le garanzie assicurative, anche in presenza di normativa regionale, rimangono quelle dell'art. 3 d.m. 142 del 1998 (INAIL e R.C.), ciò perché è aspetto concernente i livelli minimi di tutela - Le normative regionali adottate con la precedente regolamentazione rimangono valide; le eventuali disposizioni in contrasto con il d.l. n. 138 vengono corrette automaticamente	Non si applica l'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011

.

	C.D. DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO	IN FAVORE DI "SOGGETTI SVANTAGGIATI"
FONTI LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE	- Circolare MLPS n. 24 del 2011; - Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007; - D.m. n. 142 del 1998.	- Norme speciali; - Risposta ad interpello n. 7 del 2010; - Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 - D.m. n. 142 del 1998.
DEFINIZIONE	Tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo	Tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti
COMPETENZA	1) Regione; 2) In assenza si applica il d.m. n. 142 del	1) Regione; 2) In assenza si applica il d.m. n. 142 del

	1998	1998
SOGGETTI PROMOTORI	1) Soggetti previsti dalle Regioni e in assenza quelli di cui all'art. 2 del d.m. n.142 del 2011; 2) Soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003	1) Soggetti previsti dalle Regioni e in assenza quelli di cui all'art. 2 del d.m. n.142 del 2011 (es. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione) 2) Soggetti abilitati alla attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 2003
SOGGETTI OSPITANTI	Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.	Tutti (sia pubblici sia privati, salvo specifici limiti della normativa regionale), nei limiti numerici stabiliti dalla normativa regionale o, in assenza, dall'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142 del 1998: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
TIROCINANTI	1) Disoccupati: chi abbia perso il posto di lavoro o cessato un'attività autonoma e sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite dalla legge; 2) lavoratori in mobilità; 3) inoccupati: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione N.B. sono i centri per l'impiego che registrano tali condizioni	Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, altri promossi da Ministero, Regioni e Province
DURATA	Prevista dalla Regioni, in assenza si applica il limite del d.m. n. 142 del 1998, di massimo 6 mesi	Prevista dalla Regioni, in assenza si applica il limite del d.m. n. 142 del 1998 o delle legge speciali che li prevedono (es. 24 per portatori di handicap; 12 per gli altri soggetti svantaggiati ex comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381)
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	Sì	Sì
QUESTIONI APPLICATIVE	Non si applica l'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011	Non si applica l'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011

Università degli Studi di Bergamo

Francesca Fazio
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo